

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) IMBURGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FULVIO GIGLIOTTI

Seduta del 26/06/2024

FATTO

1. In esito alla conclusione di un rapporto di finanziamento su cessione del quinto dello stipendio – stipulato in data 1.7.2017 (con piano di rimborso su 120 rate mensili; TAN 5,19%) e anticipatamente estinto nel 2021, in corrispondenza della rata n. 68 – il ricorrente, previo regolare reclamo, ha chiesto all'intermediario resistente, a titolo di riduzione del costo totale del credito, la somma di euro 2.770,01, di cui euro 2.034,98 per interessi, determinandoli secondo il criterio del metodo di calcolo lineare; ha chiesto, inoltre, la restituzione della commissione di estinzione anticipata praticatagli, pari a euro 157,98; oltre interessi legali dalla data di estinzione anticipata e spese di assistenza legale per euro 200,00.

2. Parte resistente, costituitasi, ha dedotto di avere restituito al cliente tutto ciò che gli competeva rispetto ai costi cc.dd. *recurring* (tali qualificando le commissioni alla mandataria per la gestione del finanziamento; le spese per comunicazioni periodiche, peraltro gratuite; le spese di incasso quote); e di non essere tenuta, invece, ad alcun rimborso per i costi di tipo *up front* (indicati nelle commissioni alla mandataria per il perfezionamento del finanziamento, e nelle provvigioni all'intermediario del credito)

Ha anche sostenuto, in via generale, la non riferibilità delle conclusioni alle quali è approdata la nota sentenza “Lexitor” al caso di specie.

Con specifico riferimento alla richiesta di restituzione degli interessi sulla base del metodo *pro rata temporis* (invocato da parte ricorrente) ha asserito, poi, che la stessa è manifestamente infondata, in quanto precisa di aver pattuito col cliente un piano di ammortamento alla francese, che risulta incompatibile con qualsivoglia rimborso in favore del cliente delle quote di interessi sulle rate residue calcolate in base al criterio del *pro rata temporis*, che deve intendersi riferito solo agli altri oneri *recurring*, ulteriori rispetto agli interessi indicati come rimborsabili in contratto. Inoltre, parte resistente richiama la Sezione 4 del Modulo SECCI, che prevede il diritto al rimborso in favore del cliente della sola quota di interessi non ancora maturata; pertanto, afferma che il *pro rata temporis* dovrebbe applicarsi non su tutti gli interessi pattuiti, bensì soltanto sulla quota di interessi non ancora maturata. L'intermediario conclude precisando essere documentalmente provato che il cliente ha pagato solo gli interessi relativi alle 68 quote scadute al momento dell'estinzione anticipata, per cui nel calcolo del debito residuo - di cui al conto estintivo sono stati decurtati gli interessi sulle rate future, i quali sono i soli non maturati.

Ha inoltre sostenuto la piena legittimità della commissione di estinzione anticipata praticata.

Infine, parte resistente ha contestato la richiesta di spese per assistenza legale, rilevando la mancata dimostrazione documentale della stessa circostanza che il ricorrente si sia avvalso dell'opera di un difensore nel procedimento.

DIRITTO

3. Ritiene il Collegio che la domanda del ricorrente sia parzialmente da accogliere, per le ragioni di seguito illustrate.

4. Com'è noto, l'art. 11-*octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto sostegni *bis*) – come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021) – ha modificato l'art 125-*sexies* TUB prevedendo, per i contratti stipulati *successivamente* all'entrata in vigore della L. di conversione, che in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetti al consumatore il rimborso “*in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte*”.

Per contro, avuto riguardo ai finanziamenti stipulati *antecedentemente* alla sua entrata in vigore, la novella ha disposto doversi continuare ad applicare "l'articolo 125-*sexies* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti". Sennonchè, la Corte Costituzionale – chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione – con sentenza n. 263/2022 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della stessa limitatamente alle parole «*e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia*»; al contempo, la Corte ha anche ritenuto doversi "concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla c.d. sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non

fosse *contra legem* e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di Giustizia”.

5. All'esito del pronunciamento della Corte Costituzionale, i Collegi territoriali hanno pacificamente ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021 (data di entrata in vigore del c.d. decreto “sostegni-bis”).

La richiamata decisione del Collegio di coordinamento, in particolare, aveva chiarito che: “*il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*”; e che “*il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*”.

6. Al fine dell'applicazione di quanto sopra precisato, giova evidenziare che:

- quanto alla restituzione degli *interessi*, la regolamentazione contrattuale dell'estinzione anticipata sembrerebbe prevedere la restituzione dei predetti oneri secondo un criterio proporzionale lineare; sennonché, il piano di ammortamento adottato dalle parti prevede che le rate siano calcolate secondo un piano di ammortamento alla francese. Conseguentemente, secondo gli orientamenti da ultimo condivisi dai Collegi, la clausola deve considerarsi *ambigua*, atteso che il contratto prevede, da un lato, il rimborso degli interessi in caso di estinzione anticipata secondo il criterio proporzionale e, dall'altro, calcola le rate del finanziamento secondo il piano di ammortamento alla francese: pertanto, secondo gli orientamenti condivisi, il rimborso degli interessi deve essere effettuato col criterio *pro rata temporis*, tenuto conto del modulo SECCI allegato al contratto, che rappresenta l'unica disposizione, nella documentazione contrattuale, che disciplina l'estinzione anticipata del finanziamento (in questo senso, d'altra parte, si è pronunciato il Coll. coordinamento ABF, decisioni nn. 6885 e 6888 del 3 maggio 2022, enunciando il principio secondo il quale “nell'ipotesi di contratto di finanziamento con ammortamento “alla francese”, qualora le clausole contrattuali relative alla restituzione degli interessi in caso di estinzione anticipata del contratto medesimo presentino profili di ambiguità, alla restituzione degli interessi deve procedersi applicando il criterio del *pro rata temporis*” (nel medesimo senso questo Collegio, decisione n. 2347/2023, proprio con riguardo ad analogo ricorso avverso il medesimo intermediario, avente ad oggetto lo stesso modello contrattuale);
- secondo l'orientamento condiviso dei Collegi, le *provvigioni per l'intermediario del credito* hanno natura *up front*, nel caso sia intervenuto un agente in attività finanziaria (e dal modello Secci allegato in sede di controrepliche, emerge un'attività di tipo *up front*);
- le commissioni mandataria per il perfezionamento del finanziamento hanno tipicamente natura *up front*;
- le commissioni mandataria per la gestione del finanziamento e le spese di incasso quote hanno natura *recurring*, come da contratto.

Facendo, quindi, applicazione di quanto sopra al caso di specie, e tenendo conto delle restituzioni intervenute, risulta che la somma da restituire da parte

dell'intermediario resistente, calcolata in applicazione dei criteri già seguiti dal consolidato orientamento ABF, è la seguente:

rate complessive	120	rate scadute	68	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	52	TAN	5,19%						
Denominazione voci		% rapportata al TAN	20,81%						
Commissioni mandataria per il perfezionamento				816,00 €	Up front	Curva degli interessi	169,81 €	523,41 €	-353,60 €
Commissioni mandataria per la gestione				816,00 €	Recurring	Pro rata temporis	353,60 €		353,60 €
Commissioni intermediario del credito				2.448,00 €	Up front	Curva degli interessi	509,43 €	509,56 €	-0,13 €
Spese varie				264,00 €	Recurring	Pro rata temporis	114,40 €	114,40 €	0,00 €
Interessi				9.037,08 €	Recurring	Pro rata temporis	3.916,07 €	1.881,09 €	2.034,98 €
Totale									2.034,85 €

7. Non risultano versate (e dunque non ve ne sono da restituire) quote in eccedenze; quanto alla commissione di estinzione anticipata, essa è stata legittimamente praticata, atteso che risulta conforme a quanto dettato dai commi 2 e 3 dell'art. 125-sexies TUB, come vigenti alla data del rapporto.

8. Conseguentemente, in parziale accoglimento della domanda, la decisione del Collegio è nel senso che l'intermediario resistente sarà tenuto a corrispondere al ricorrente – a titolo di riduzione del costo per rimborso anticipato – la somma di euro 2.034,85, oltre interessi legali dal reclamo.

Nulla compete, invece, per le spese di assistenza legale in quanto, anche a prescindere dalla questione della serialità del ricorso, le stesse sono comunque rimaste non documentate.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.034,85, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI